



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUSSO, ARMATO, BAIO, BALDASSARRI, D’ALIA,
Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, LANNUTTI, MAGISTRELLI,
PALMIZIO, SANTINI e THALER AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2012

Limitazioni all’apertura di nuove sale da gioco

ONOREVOLI SENATORI. - L'apertura di nuove sale da gioco è ormai percepita come una vera e propria «piaga sociale» (tanto da indurre svariate regioni a farsi carico del problema con apposita legislazione) a cui nemmeno le innumerevoli decisioni del TAR, del Consiglio di Stato e financo della Corte costituzionale sono riuscite a porre un freno, restando nella pressoché totale disponibilità dei comuni la regolamentazione dei profili principali della materia.

È pertanto opportuno ed improrogabile regolare l'attività delle sale da gioco che ultimamente stanno proliferando nel nostro territorio senza i doverosi controlli. Segnatamente, ricondurre in capo al legislatore nazionale - nel rispetto del riparto di competenze previste dal dettato costituzionale (particolarmente, *ex* articoli 117 e 118 della Costituzione) - la disciplina della materia, nella consapevolezza della necessità di predisporre una più rigorosa ed uniforme disciplina dei requisiti di apertura delle sale da gioco, sull'intero territorio nazionale.

È infatti sotto gli occhi di tutti come il settore del gioco d'azzardo celi la malavita nelle sue diverse forme, con l'assecondare il prodursi di fenomeni criminali quali usura, estorsione e riciclaggio di «denaro sporco». Inoltre, in periodi di crisi come quello che stiamo attualmente vivendo finisce per mettere a rischio il reddito delle persone ed esporre i risparmi al rischio di erosione.

Per diverso profilo ancora, esso favorisce la sottrazione di ingenti risorse destinate all'E-rario (è noto, del resto, al riguardo, come la scelta di autorizzare lo sfruttamento legale del gioco d'azzardo nelle quattro case da gioco, per così dire, «nazionali», ovverosia Saint-Vincent, Sanremo, Campione d'Italia e Venezia abbia trovato giustificazione, in particolare, nella volontà di fermare i flussi di giocatori diretti oltre frontiera, favorendo il trattenimento dei capitali sul territorio dello Stato).

A tal fine, il disegno di legge - da cui, si precisa, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - si compone di un solo articolo, destinato ad essere attuato da un regolamento interministeriale, presentato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della giustizia, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplinerà nei dettagli i requisiti - il cui possesso dovrà essere comprovato dalla relativa documentazione - da presentarsi alle questure da parte di chi richieda l'autorizzazione per l'apertura di una sala da gioco sul territorio nazionale. Si prevede, inoltre, che i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possano intervenire a regolamentare aspetti di carattere organizzativo, nel rispetto dei limiti (e, particolarmente, dei divieti) previsti dalla legislazione statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge introduce una più rigorosa disciplina con riguardo ai limiti all'apertura di nuove sale da gioco sul territorio nazionale.

2. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano l'apertura di nuove sale da gioco, tenuto conto del più generale divieto di aprire nuove sale da gioco a distanza inferiore l'una dall'altra di tre chilometri.

3. Il soggetto che richiede l'autorizzazione per l'apertura di una sala da gioco presenta al questore la documentazione stabilita da un regolamento interministeriale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della giustizia.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

